

Linee Guida

per la presentazione dei Testi Liturgici al Dicastero per le Chiese Orientali

(Chiese Patriarcali, Arcivescovili Maggiori e Metropolitane *sui iuris*)

Prot. N. 172/2025, 24 novembre 2025

1. Le norme relative si trovano nel CCEO al can. 657, esplicitate nell'*Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, nn. 24 e 25. Le Chiese Patriarcali, Arcivescovili Maggiori e Metropolitane *sui iuris* sono tenute a presentare i Testi Liturgici alla Sede Apostolica per una "*recognitio praevia*", mentre per le traduzioni di una *editio typica* in altre lingue è sufficiente inviare alla Sede Apostolica una "*relatio*" in merito.
2. Quando si presenta un Testo al Dicastero per ottenere la "*recognitio*", è necessario seguire le indicazioni qui elencate. ***I Testi presentati esulando dalle norme qui indicate non saranno presi in considerazione, né potranno entrare in uso.***
3. La richiesta va indirizzata al Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali dal Capo della Chiesa *sui iuris*. Ogni Testo allegato deve essere chiaramente accompagnato dal relativo ed esauriente riferimento bibliografico redatto nella lingua della lettera al Prefetto, specificando la Chiesa mittente, la data di trasmissione, la data di composizione e l'idioma del testo allegato, nonché descriverne il contenuto.
4. È necessaria una relazione di accompagnamento che comprenda: una descrizione della situazione attuale, le motivazioni dell'iniziativa, in che modo essa risponde a quanto indicato nell'*Istruzione* all'art. 12, qualora si tratti di modifica interpretate come "organico progresso" (CCEO al can. 40 par. 1), le opinioni al riguardo in seno al Sinodo dei Vescovi o al Consiglio dei Gerarchi, gli esperti consultati e coinvolti nel processo.
5. Occorre inviare copia del testo attualmente in uso e/o del "testo-base" sul quale il Testo in oggetto è stato formulato. Se il testo-base non è stato già approvato dalla Sede Apostolica, è necessario spiegare i motivi per i quali è stato scelto.

6. Si indicherà in modo completo e chiaro – anche, se conviene, con un confronto sinottico – ogni singolo cambiamento al testo in uso o al testo di base. Inoltre, per ogni cambiamento si spiegherà:
 - i. perché il cambiamento è proposto;
 - ii. se esso rifletta una pratica già diffusa;
 - iii. se sì, in quali luoghi, da quanto tempo e con quale approvazione è stato introdotto.
7. Si includerà nella relazione un'analisi della pratica corrispondente nelle altre Chiese *sui iuris* della stessa famiglia rituale e delle Chiese ortodosse corrispondenti, riflettendo su quali potrebbero essere le conseguenze ecumeniche di eventuali variazioni.
8. I Testi devono essere accompagnati da una traduzione in italiano o in francese o in inglese.
9. Le Autorità ecclesiastiche sono pregate di ricordare che la procedura di studio e la valutazione richiederanno un tempo congruo.
10. I Testi che richiedono la *recognitio* possono essere considerati approvati soltanto dopo aver ricevuto la risposta ufficiale scritta della Sede Apostolica; i Testi che richiedono una *relatio* possono essere considerati approvati dal Sinodo dei Vescovi o dal Consiglio dei Gerarchi della Chiesa *sui iuris* soltanto dopo aver ricevuto la risposta ufficiale scritta della Santa Sede, che attesti non esservi nulla in contrario.
11. Quando i Testi sono definitivamente approvati dal Sinodo dei Vescovi o dal Consiglio dei Gerarchi possono essere pubblicati dalle Autorità della Chiesa interessata. Due copie saranno inviate al Dicastero per le Chiese Orientali.
12. Le Autorità delle Chiese *sui iuris* non sono competenti a modificare o aggiungere alcunché ai Testi approvati come *editio typica*. Occorre una richiesta esplicita al Dicastero per le Chiese Orientali, seguendo le precedenti indicazioni.

Linee Guida
per la presentazione dei Testi Liturgici al Dicastero per le Chiese Orientali
(altre Chiese *sui iuris*)

Prot. N. 172/2025, 24 novembre 2025

1. Le norme relative si trovano nel CCEO al can. 657, esplicitate nell'*Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, nn. 24 e 25. Per le Chiese *sui iuris* che non sono Chiese Patriarcali, Arcivescovili Maggiori o Metropolitane *sui iuris* spetta alla Sede Apostolica approvare sia i Testi Liturgici che le traduzioni.
2. Quando si presenta un Testo al Dicastero per ottenere l'approvazione, è necessario seguire le indicazioni qui elencate. ***I Testi presentati esulando dalle norme qui indicate non saranno presi in considerazione, né potranno entrare in uso.***
3. La richiesta va indirizzata al Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali dal Capo della Chiesa *sui iuris*. Ogni Testo allegato deve essere chiaramente accompagnato dal relativo ed esauriente riferimento bibliografico redatto nella lingua della lettera al Prefetto, specificando la Chiesa mittente e la data di trasmissione, nonché il contenuto, la data di composizione e l'idioma del Testo allegato.
4. È necessaria una relazione di accompagnamento che comprenda: una descrizione della situazione attuale, le motivazioni dell'iniziativa, in che modo essa risponde a quanto indicato nell'*Istruzione* all'art. 12, qualora si tratti di modifica interpretate come "organico progresso" (CCEO al can. 40 par. 1), le opinioni al riguardo di altri vescovi o gerarchi della stessa Chiesa *sui iuris*, gli esperti consultati e coinvolti nel processo.
5. Occorre inviare copia del testo attualmente in uso e/o del "testo-base" sul quale il Testo in oggetto è stato formulato. Se il testo-base non è stato già riconosciuto dalla Sede Apostolica, bisogna spiegare i motivi per i quali è stato scelto.

6. Si indicherà in modo completo e chiaro – anche, se conviene, con un confronto sinottico – ogni singolo cambiamento al testo in uso o al testo base. Inoltre, per ogni cambiamento si spiegherà:
 - i. perché il cambiamento è proposto;
 - ii. se esso rifletta una pratica già diffusa;
 - iii. se sì, in quali luoghi, da quanto tempo e con quale approvazione è stato introdotto.
7. Si includerà nella relazione un'analisi della pratica corrispondente nelle altre Chiese *sui iuris* della stessa famiglia rituale e delle Chiese ortodosse corrispondenti, riflettendo su quali potrebbero essere le conseguenze ecumeniche di eventuali variazioni.
8. I Testi devono essere accompagnati da una traduzione in italiano o in francese o in inglese.
9. Le Autorità ecclesiastiche sono pregate di ricordare che la procedura di studio e la valutazione richiederanno un tempo congruo.
10. I Testi devono essere approvati dal Dicastero per le Chiese Orientali e considerati come tali soltanto dopo aver ricevuto la risposta ufficiale scritta della Sede Apostolica.
11. Quando i Testi sono definitivamente approvati dalla Sede Apostolica possono essere pubblicati dalle Autorità della Chiesa interessata. Due copie saranno inviate al Dicastero per le Chiese Orientali.
12. Le Autorità delle Chiese *sui iuris* non sono competenti a modificare o aggiungere alcunché ai Testi approvati come *editio typica*. Occorre una richiesta esplicita al Dicastero per le Chiese Orientali, seguendo le precedenti indicazioni.